



**Ordine della Professione Ostetrica
Interprovinciale di BL-PD-RO-TV-VE-VI**

Via Monte Nero 43/b - 30171 VENEZIA Mestre - Italia
Tel.: +39.0415316722 - mail segreteria@ostetricheinterve.it PEC: ostetricheveneziamail.it

DELIBERA N. 12 del 28 dicembre 2020

REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VICENZA

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine della professione di ostetrica interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza si è riunito in videoconferenza, in data 28 dicembre 2020 per deliberare la revoca della delibera n. 11 del 11.11.2020 "Sospensione della Elezione diretta del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'ordine della professione di ostetrica interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza per il quadriennio 2021-2024" ai sensi della Legge 3/2018.

La Presidente nella seduta iniziata alle ore 17 previa verifica della presenza del numero legale,
VISTA

la Legge n. 3/2018 "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute*";

VISTO

in particolare, l'art. 4 della citata Legge n. 3/2018 recante "*Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie*";

VISTO

il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946m n. 233, recante "*Ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle stesse*", come modificato dall'art. 4 della legge 31.01.2018 n. 3, che ha demandato a un decreto del Ministero della salute la definizione delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

VISTA

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituiva del Servizio Sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 6 lettera s) che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli Ordini e i Collegi professionali;

VISTA

la legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante "*Disciplina in materia di professioni sanitarie*"

VISTA

la legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni recante "*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*";

VISTO

il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale in attuazione dell'art. 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modifiche e integrazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

VISTA

la Legge 1 febbraio 2006 n. 43 *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”*;

VISTO

il Decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018 pubblicato nella G.U: n. 77 del 3 aprile 2018, al quale si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne la tempistica e le modalità da seguire per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie;

VISTA

la nota del DGPROF del Ministero della Salute del 7 luglio 2020 concernente le *“Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie”* con la quale il Ministero ha invitato le Federazioni nazionali a impartire le necessarie istruzioni agli Ordini affinché provvedano, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla predisposizione di tutte le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rispettivi Consigli Direttivi e Collegio Revisori. Nella stessa nota il Ministero della Salute, relativamente al limite del doppio mandato consecutivo introdotto con la legge 3/2018, considerato che il rinnovo per il quadriennio 2021-2024 dei Consigli direttivi e dei Comitati centrali delle Federazioni Nazionali sarà il primo ad avere luogo dopo l'entrata in vigore della legge 3/2018, sentito l'Ufficio di Gabinetto, precisava che coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario, potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimamente rieletti;

VISTA

la circolare n. 45 del 7 agosto 2020 della FNOPO avente ad oggetto *“Trasmissione documentazione procedure elettorali per rinnovo Organi direttivi degli Ordini Territoriali – quadriennio 2021-2024 ex Legge 3/2018”* con la quale la Federazione Nazionale degli Ordini della professione Ostetrica trasmetteva agli Ordini territoriali, nel rispetto della inderogabile normativa vigente in materia, predispongano tutte le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rispettivi Organi istituzionali di rappresentanza a tutela del diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti all'Ordine;

VISTA

la delibera n.11 del 11.11.2020 con cui il Consiglio Direttivo sospendeva la delibera n. 10 del 29.09.2020 di indizione delle procedure elettorali, in applicazione del DPCM 3 novembre 2020 ed in ossequio alla Circolare FNOPO 59/2020 ed alla Circolare del Ministero della Salute n. 0051895 del 05.11.2020 con la quale *“in considerazione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica da COVID 19 (...) si raccomanda(va) la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini professionali, salvo che gli Ordini medesimi possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018”*

VISTO

l'art. 25 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 -recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, che ha previsto ai commi 2 e seguenti che *“Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto”*. 3. *Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi*. 4. *Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare,*

ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data. 5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

CONSIDERATO

Che un'interpretazione sistematica di questa norma con quelle che regolano l'ordinamento degli Ordini delle professioni sanitarie, conduce a ritenere che il Consiglio Nazionale di FNOPO - al fine di poter valutare l'adozione di procedure telematiche e di redigere ed approvare il relativo regolamento – dovrebbe valutare l'adozione di un provvedimento di differimento della data delle elezioni. Infatti, solo in presenza di una delibera ex art. 25 comma 4, Decreto "Ristori Bis", si legittimerebbero i Consigli Direttivi ad amministrare efficacemente i relativi Ordini – come precisato dal comma 5 dell'art. 25 – fino all'esaurimento delle procedure elettorali oltre il termine del 31.12.2020. Diversamente, in caso il Consiglio Nazionale non emettesse questo provvedimento di differimento, a quella data gli Organi collegiali degli Ordini decadrebbero e non potrebbero validamente indire nuove elezioni, se non sottoposti a provvedimento di commissariamento.

CONSIDERATO

Pertanto, che il Consiglio nazionale FNOPO tenutosi in via telematica i giorni 27 e 28 novembre scorso, non ha ancora adottato le Linee Guida per lo svolgimento delle elezioni per via telematica preannunciate nella circolare 59/2020 ed ha ritenuto di non adottare, allo stato, un provvedimento ex art. 25, comma 4, Decreto Ristori

CONSIDERATO

che, conseguentemente, il Consiglio Direttivo – nel rispetto della normativa emergenziale Covid ed adottando ogni misura cautelare necessaria alla prevenzione del contagio da Covid-19. – deve rispettare il disposto dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. Lgt. CpS 233/1946, come modificato dall'art. 4 della Legge 3/2018 e degli artt. 1, comma 2, e 6 comma 4, del DM 15.3.2018 – che prevedono che *"I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno"* e pertanto cercare di garantire all'Ordine che la proclamazione degli eletti avvenga nel termine di legge o in data più vicina possibile e tale da consentire all'Ente una validità ed efficace amministrazione ed evitare un possibile commissariamento da parte del Ministero della Salute previsto dall'art. 4 del D.Lgs. Lgt. CpS 233/1946, come modificato dall'art. 4 della Legge 3/2018;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA

1. di revocare la delibera n.11 del 11.11.2020 con cui erano state sospese le procedure elettorali indette con delibera n. 10 del 29.09.2020;
2. di convocare, pertanto, l'Assemblea Elettiva per il rinnovo, ai sensi della Legge 3/2018, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza per il quadriennio 2021-2024;
3. di individuare la sede dell'Ordine sita in via Monte Nero n. 43/b – 30171 Venezia – Mestre per la costituzione del seggio elettorale ed ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 31.1.2018, n. 3;
4. di individuare il calendario delle date delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza da tenersi in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, in tre convocazioni come di seguito riportato:

L'Assemblea Elettiva in prima convocazione si terrà presso la sede dell'Ordine sita in via Monte Nero n. 43/B – Venezia-Mestre nei giorni e con l'orario di seguito indicato:

- sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 12
- domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 12

L'Assemblea Elettiva in seconda convocazione si terrà presso la sede dell'Ordine sita in via Monte Nero n. 43/B – Venezia-Mestre nei giorni e con l'orario di seguito indicato:

- sabato 30 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 12
- domenica 31 gennaio 2021 dalle ore 9 alle ore 12

L'Assemblea Elettiva in terza convocazione si terrà presso la sede dell'Ordine sita in via Monte Nero n. 43/B – Venezia-Mestre nei giorni e con l'orario di seguito indicato:

- sabato 6 febbraio 2021 dalle ore 9 alle ore 12
- domenica 7 febbraio 2021 dalle ore 9 alle ore 12

5. di individuare le procedure elettive, in recepimento alle indicazioni fornite dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 15.03.2018, tra cui la modalità di votazione "cartacea" od "in presenza" a mezzo di schede bianche relativamente ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine e di schede gialle relativamente ai componenti del Collegio dei revisori e non mediante modalità telematiche;

6. di inviare, tramite PEC, la convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza per il quadriennio 2021-2024 a tutti/e gli iscritti/e all'albo;

7. di pubblicare la presente delibera e la lettera di convocazione dell'assemblea elettiva sul sito web istituzionale dell'Ordine;

8. di definire che la procedura per la registrazione delle candidature, che in ossequio alla normativa possono essere singole o nell'ambito di una lista, si è conclusa nei termini (come previsto dalla normativa vigente in merito alle elezioni degli OPO territoriali; le liste e/o le candidature singole pervenute, dieci giorni prima della data di svolgimento delle precedenti votazioni, dopo verifica di ammissibilità, sono state tempestivamente pubblicate sul sito;

9. di comunicare l'indizione delle elezioni alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, con le formule e le modalità di rito;

Venezia – Mestre, 28 dicembre 2020

La Presidente




La Segretaria

